

Emilia Musumeci

«Dolci violenze». Stereotipi di genere e *topoi* letterari nel dibattito dottrinale sullo stupro tra Otto e Novecento

1. *Sedotte e seduttori*

«L'uomo ha il diritto di chiedere, e la donna ha il dovere di rifiutare»¹. Così Orlando Califano, nel celebre film di Pietro Germi, *Sedotta e abbandonata* (1964), riassume il rigido rapporto tra i sessi, specie in una società meridionale, al figlio Peppino, *seduttore* di Agnese Ascalone, di appena quindici anni, posto nella condizione di dover scegliere tra la reclusione per corruzione di minorenni e il matrimonio con la *sedotta*, ritenuta proprio in virtù del suo mancato e pervicace rifiuto, ormai donna non più illibata e dunque irrimediabilmente *disonorata*. La Sicilia di Germi è certamente caricaturale e grottesca, tanto da suscitare l'irritazione di Leonardo Sciascia che all'epoca definì il quadro tratteggiato dal regista genovese come un «ragguaglio piuttosto arretrato, e in qualche tratto, nel film, addirittura immaginato»² dell'Isola, in cui il mito della verginità e dell'onore³ vengono ingigantiti ed esasperati. D'altro canto non si può negare che la massima pronunciata dal padre del protagonista del film riesce a simboleggiare, più di ogni altra cosa, la contraddizione insita nel rapporto tra sessi individuata alla fine degli anni Settanta del Novecento dal grande sociologo Ervin Goffman. Più esattamente, il mezzo tradizionale delle società occidentali di incoraggiare gli appartenenti al "gentil sesso" a rifiutare gli approcci maschili, evitando di concedersi facilmente ed essere etichettata una donna di "facili costumi", comportava d'altronde una sorta di imposizione per il sesso maschile di manifestare con-

¹ G. Gambetti (a cura di), *Sedotta e abbandonata, di Pietro Germi*, Bologna, Cappelli, 1964, p. 168.

² L. Sciascia, «Questo non è un racconto». *Scritti per il cinema e sul cinema*, Milano, Adelphi, 2021, edizione digitale.

³ Su tale tema si rinvia al volume collettaneo G. Fiume (a cura di), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo, La Luna, 1989 e, più recentemente a F. Serpico, *Diritto penale e valori culturali. Note sul delitto d'onore nell'Italia unita*, «Archivio penale», 2, 2018, pp. 1-17.

tinuamente il proprio interesse sessuale, anche aggressivamente e con insistenza con il risultato che «l'affermazione di virilità che l'uomo così otteneva, era chiaramente paradossale; solo le donne spiritualmente vergini e desiderabili come compagne potevano donarla, ma il dono tendeva a distruggere ciò che era stato donato»⁴. Il differente ruolo di genere, comunque, è profondamente radicato nella storia della civiltà occidentale, essendo in essa ben rintracciabile una trama di norme, pratiche socioculturali e valori basati sulla supremazia del maschile sul femminile. Il protagonista indiscusso, nel bene e nel male, della storia del crimine è stato, di conseguenza l'uomo, coincidente, del resto, con un soggetto giuridico astratto che per molto tempo è stato unico titolare di diritti e di doveri. Non meraviglia, dunque, che la devianza femminile sia stata per molto tempo *ignorata* considerando «l'universo della questione criminale» (vuoi per la marginalità del ruolo sociale ed economico della donna, vuoi per la sua naturale *gracilità*), «fondamentalmente maschile e mascolino»⁵. Ma all'interno di un ordito giuridico che dovrebbe essere non solo neutrale ma anche *genderless*, sono al contrario riscontrabili pratiche e valori fondanti della società che hanno finito, paradossalmente, per creare un apparato molto articolato e consolidato che ha alimentato storicamente una resistente separazione tra i ruoli ricoperti dall'uomo e dalla donna, sulla base del dominio e della superiorità del primo sulla seconda. Ciò è evidente, se si pensa che il fenomeno criminale femminile è stato considerato prima come una questione del tutto marginale, se non insignificante, per via dello scarso peso sociale e politico da cui è derivato un disinteresse, per molto tempo, anche dal punto di vista degli studi storici dedicati a tale fenomeno⁶. Oltre alla relativa indifferenza, inoltre, sono state progressivamente create delle nicchie entro cui racchiudere, vista la presunta diversità biologica e psichica della donna, i cosiddetti reati *tipicamente* femminili: il veneficio, per la sua naturale viltà, unico modo per estrinsecare una violenza omicida non equiparabile in quella maschile (fisica, irruenta, rude ma quantomeno coraggiosa) a cui si aggiungono tutti i crimini legati all'estrinsecazione, in maniera deviante della sessualità, come infanticidio e prostituzione, che porterebbero le donne, in quanto mentalmente ed emotivamente deboli, a «limitarsi a delinquere col corpo»⁷. Se ciò ha inciso, in maniera pervasiva ma sotterranea, in una definizione parziale e distorta della criminalità femminile, *a fortiori*, tale atteggiamento ha portato ad un dominio maschile in ogni ambito della

⁴ E. Goffman, *Il rapporto tra i sessi*, Roma, Armando, 2009, p. 39.

⁵ T. Pitch, *Le differenze di genere*, in *La criminalità in Italia*, a cura di M. Barbagli, U. Gatti, Bologna, il Mulino, 2002, p. 171.

⁶ Cfr. M. Sbriccoli, '*Deterior est condicio foeminarum*'. *La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in G. Calvi (a cura di), *Innesti. Donne e genere nella storia sociale*, Roma, Viella, 2004, edizione digitale.

⁷ *Ibidem*.

società che ha cercato di irreggimentare ogni comportamento femminile non in linea con i limiti convenzionali del loro *status* di madre, moglie, figlia, addomesticandoli con il «solo mezzo della *vis viri*, dentro il rassicurante recinto della *potestas paterna vel maritalis*»⁸. Ne è derivata una condizione giuridica *femminile* costantemente all'ombra e alle dipendenze del *maschile*, in linea con una società patriarcale⁹, come inteso da Ivan Illich vale a dire «un modello di predominio maschile in una società sotto l'egida del genere»¹⁰, dando per assodato, peraltro, che la differenza tra uomo e donna fosse comunque «una questione essenzialmente biologica, fisiologica e anatomica, e che le differenze non fisiche ma 'moralì', psicologiche, culturali tra i sessi fossero sostanzialmente da ricondurre a quella primaria differenza biologica»¹¹. Tutto ciò ha portato alla costruzione giuridica della disuguaglianza femminile che a differenza di molte altre disuguaglianze giuridiche tipiche dell'*Ancien régime*, è apparsa così naturale e ovvia da giustificare ogni forma di discriminazione, mantenendosi anche successivamente, oltre ogni tentativo di costruire un assetto normativo logico-razionale, a partire dalla possibilità di attestare il sesso femminile come causa di minorità, grazie all'ambigua e duttile categoria, mutuata dalla tradizione giuridica romanistica, di *infirmitas* o *imbecillitas sexus*¹². Ma più di ogni altro aspetto, la costruzione della disuguaglianza di genere può essere rinvenuta nelle pieghe del discorso giuridico relativo alla violenza *subita* dalle donne. Come vedremo, lo stupro ottocentesco, erede dei crimini tradizionalmente denominati *delicta carnis*, pone ancora sotto una speciale lente di osservazione utilizzando concetti, categorie e narrazioni giuridiche che si sono nutrite, più che mai di stereotipi di genere e *topoi* letterari ricorrenti.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Si veda, da ultimo, A. Carrino, *Donne e violenza nel tempo lungo del patriarcato*, in Id. (a cura di), *La dignità del male. La violenza delle donne fra passato e presente*, Roma, Viella, 2025, edizione digitale.

¹⁰ I. Illich, *Il genere e il sesso. Per una critica storica dell'uguaglianza*, Milano, Mondadori, 1984, edizione digitale.

¹¹ S. Bellassai, *La mascolinità contemporanea*, Roma, Carocci, 2004, p. 25.

¹² Sulla valenza di tale istituto nell'età moderna si veda M. Graziosi, 'Fragilitas sexus'. *Alle origini della costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne*, in *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, a cura di N.M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno, Roma, Viella, 2002, pp. 19-38; per quanto riguarda, invece, il suo 'recupero' nel dibattito italiano del XIX secolo tra scienza giuridica e scienza medica, si rinvia a E. Musumeci, *La donna delinquente tra isteria e infirmitas sexus nell'immaginario giuridico e scientifico ottocentesco*, in *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale. L'eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane*, a cura di L. Azara, L. Tedesco, Roma, Viella, 2019, pp. 51-70.



Fig. 1. Artemisia Gentileschi (1593-1653), *Il ratto di Lucrezia*, olio su tela, 261x226 cm, 1645/1650 ca., Neues Palais di Potsdam.

2. A History of Violence: *in principio fu Lucrezia*

Georges Vigarello inizia il suo pioneristico lavoro di scavo sulla storia della violenza sessuale osservando provocatoriamente: «*l'histoire du viol n'est pas écrite*»¹³. Se non si può dar torto allo storico francese sul fatto che la storia della «fondamentale arma offensiva dell'uomo contro la donna»¹⁴, cioè lo stupro, sia ancora tutta da scrivere, d'altro canto, è pur sempre vero che la violenza contro le donne sia profondamente radicata con la nostra storia sociale e giuridica sin dalla notte dei tempi, affondando le sue radici in miti, culture e narrazioni che, al di là dei diversi contesti storici e delle differenti latitudini, sono presenti, a volte in maniera evidente, talvolta sottotraccia, nella storia della disparità tra uomini e donne, trovando a volte persino difficoltà a trovare una definizione univoca di *stupro*¹⁵. In tal senso, a prescindere da epoche e culture, è stato sottolineato come il comportamento violento possa addirittura essere letto alla stregua di «un tratto costitutivo della natura maschile, riconducibile alla dimensione più istintuale e animale degli uomini»¹⁶. Non si può sottacere come quest'ultima definizione rischi di ricadere in quella sorta di determinismo naturalistico che, a parti invertite, ha giustificato per secoli l'oppressione e la discriminazione femminile partendo da un dato squisitamente biologico. Al di là dei tentativi di comprendere le ragioni del gesto violento dell'uomo, è indubbio che la violenza sessuale ha condizionato a tal punto la storia dell'umanità da essere riuscita persino a cambiarne il suo corso. Grazie ai miti greci ci sono state tramandate le gesta di eroi e divinità che non si sottraggono certo dall'usare violenza per ottenere i favori sessuali di qualche recalcitrante vittima; si pensi agli innumerevoli travestimenti di Zeus, vero e proprio emblema del «maschio predatorio»¹⁷

¹³ G. Vigarello, *Histoire du viol XVI^e-XX^e siècle*, Seuil, Paris, 1998, *edizione digitale*. (Nonostante sia stata pubblicata anche la traduzione italiana di quest'opera si preferisce citare la versione originale, in quanto molto più incisiva).

¹⁴ Così definisce lo stupro la giornalista statunitense femminista Susan Brownmiller a metà degli anni Settanta del Novecento nel suo disturbante volume-manifesto *Against Our Will* considerandolo lo strumento che l'uomo ha utilizzato nel corso dei secoli per indurre la donna in una condizione perennemente oscillante tra la vergogna, il senso di colpa e la paura. Sul punto si rinvia a S. Mantioni, *Homo mulieri lupus. Susan Brownmiller e la demistificazione della "cultura solidale con lo stupro"*, in *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, a cura di S. Feci, L. Schettini, Roma, Viella, 2017, *edizione digitale*.

¹⁵ La storica britannica Joanna Bourke segnala tale difficoltà lessicale, evidenziando come spesso si è preferito persino di evitare di pronunciare il termine *stupro* o *abuso sessuale* per minimizzare o normalizzare tale crimine, preferendosi spesso l'uso di «neologismi contraddittori ed eufemismi» tra cui «stupro di gruppo consensuale» o «amore distorto». Cfr. J. Bourke, *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2011, *edizione digitale*.

¹⁶ S. Feci, L. Schettini, *Storia e uso pubblico della violenza contro le donne*, in *La violenza contro le donne nella storia* cit., *edizione digitale*.

¹⁷ V. Lusetti, *Miti in controluce. La mitologia vista da uno psicopatologo*, Roma, Armando, 2009, p. 78.

usati per accoppiarsi con dee, ninfe e comuni morali oppure al mito della dea Proserpina, rapita da Plutone, il dio dell'Oltretomba, immortalata in tutta la sua terribile bellezza dalla maestria inarrivabile del Bernini. Ma basta spostarsi dalla cultura dell'antica Grecia al mondo romano per rendersi conto di come tale tradizione assegni alle condotte sessuali illecite persino un ruolo determinante in termini di stravolgimenti dell'ordine costituzionale. Non è un caso, allora, se proprio due episodi di violenza contro le donne facciano addirittura da spartiacque tra diverse fasi della storia giuridico-istituzionale romana. In primo luogo, sarà proprio il vile stupro perpetrato ai danni della matrona Lucrezia, moglie di Collatino, da parte di Sesto Tarquinio, figlio del re Tarquinio il Superbo, a portare, alla fine del VI secolo alla cacciata dei re da Roma ed aprire così la strada all'instaurazione dell'epoca repubblicana e al tramonto di quella monarchica. Tale episodio, da alcuni definito uno *stupro politico*¹⁸ o addirittura *collettivo*¹⁹, non rimane confinato nel dramma individuale o familiare ma viene elevato ad offesa che riguarda tutta la collettività, specie a causa del clamoroso suicidio della stessa Lucrezia, avvenuto qualche giorno dopo aver subito la violenza²⁰. Se un'altra violenza perpetrata ai danni della nobile fanciulla romana Virginia verso la metà del V secolo, pone fine all'esperienza del decemvirato, è comunque il "caso Lucrezia" a rimanere un mito fondativo che avrà una eco ben oltre l'epoca romana. Il gesto disperato della protagonista che, all'onta della vergogna e del disonore preferisce la morte, la consacra come un'icona di purezza e fedeltà coniugale. Ma l'eroina romana, lungi dall'essere una paladina della libertà è l'emblema della *pudicitia* in una raffigurazione che rende Lucrezia una vittima passiva, vinta non solo fisicamente ma anche psicologicamente, innescando l'idea che la volontà femminile sia fragile, facilmente piegabile, e che la "forza virile" sia un elemento naturale dell'ordine sociale. La sua figura verrà ripresa nuovamente nel Medioevo e nel Rinascimento dove la rappresentazione della sua morte oscilla da modello di virtù femminile (che preferisce la morte al disonore) a quello di monito contro la lussuria femminile, con la riproposizione

¹⁸ Com'è stato recentemente osservato, infatti, in tal caso, «existe tanto la violencia sexual erótica, dirigida a Lucrecia, como la violencia política, infligida por el príncipe etrusco a la *civitas* cuyas reglas no fueron respetadas» (F. Giumetti, *Vis grata puellis: persistencia actual de un antiguo estereotipo (breve historia de la violencia sexual desde Ovidio a "La manada")*, «Rivista Internazionale de Derecho Romano», n. 33, 2024, p. 248, consultabile online: <<https://reunido.uniovi.es/index.php/ridrom>>).

¹⁹ A tal proposito è stata sostenuta la tesi secondo cui «attraverso Lucrezia, l'intero popolo romano è stato vittima dello *stuprum*, di un atto che offende la dignità del maschio libero che lo subisce, in quanto soggetto "naturalmente" attivo» (G. Rizzelli, *Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica. Il controllo dei comportamenti sessuali. Una raccolta di testi*, Lecce, Edizioni del Grifo, 2000, p. 8, n. 2).

²⁰ Cfr. F. Rohr Vio, E. Todisco, *Il valore politico del suicidio femminile in Roma antica. Lucrezia e le altre*, in *La dignità del male* cit., edizione digitale.

dell'idea che le donne, una volta violate, siano pericolosamente 'corrotte', arrivando ad essere persino protagonista di un celebre brano musicale, sul finire degli anni Ottanta del Novecento, della band britannica *gothic rock* che la elegge ad eroina *dark* e decadente di una grigia società post-industriale²¹. La tradizione umanistica ha enfatizzato l'aspetto "nobile" del suicidio, cancellando progressivamente la responsabilità del violatore. Così, il crimine si sposta dal perpetratore alla vittima; la sua fama nel corso del tempo diventa *fluttuante*²², passando ben presto dalla gloria alla denigrazione di Lucrezia che deve purificarsi mediante la morte. Il mito di Lucrezia, in base ai contesti culturali e storici di riferimento, rivive perciò in mille forme e altrettante rappresentazioni artistiche e letterarie, venendo celebrata in opere rinascimentali come simbolo di virtù politica e familiare, come è evidente in Botticelli e Tiziano, passando per la rappresentazione drammatica di Artemisia Gentileschi (fig. n. 1), per assumere una diversa veste nel dramma shakespeariano *Lo Stupro di Lucrezia* (1594), laddove il Bardo preferisce trasformare la vicenda in una tragedia psicologica in versi, dove il peso maggiore è dato all'analisi della colpa, del trauma e della devastazione morale. Se il dramma shakespeariano è l'occasione, secondo l'originale rilettura fornita da René Girard per riaffermare la chiara presenza, anche in tale opera minore del drammaturgo inglese, del *desiderio mimetico*²³, avanzando l'ipotesi che sia addirittura Collatino, il marito di Lucrezia a "provocare" l'invidia o meglio *eccitare* (*suggested desire*) il gesto violento di Sesto Tarquinio, elogiando smisuratamente la castità e la bellezza della moglie, dall'altra parte i diversi modi in cui vengono delineati i personaggi di questa vicenda sono il sintomo di interpretazioni antitetiche di valori e ed ideali portanti. Sin dalle origini, ad esempio, il ruolo stesso di Lucrezia è delineato in maniera opposta²⁴, tant'è che mentre Cicerone definisce senza mezzi termini ciò che accade a Lucrezia come *stuprum*, mentre Livio parla di *adulterium*, e, successivamente S. Agostino, su quest'ultima scia, lascia intendere una sorta di *correatà* tra 'violentata' e 'violentatore' dichiarando come *ambo adulterium commiserunt*, partendo dal suicidio della Lucrezia, non più atto eroico ma ammissione della propria colpevole complicità. Quest'ultima interpretazione è stata egemone per secoli, grazie alla rivisitazione nel corso delle diverse epo-

²¹ Si tratta di *Lucretia my reflection* dei Sister of Mercy, pubblicato come singolo nel 1988 dalla SBK Songs/BMG Music come quarto estratto dall'album *Floodland* (1987).

²² Cfr. R. Morosini, *Lucrezia: eroina e no. Considerazioni in margine a due recenti studi sulla "onestade"*, «Intersezioni», 2, 2017, pp. 249-265.

²³ Cfr. R. Girard, *Shakespeare. Il teatro dell'invidia*, Milano, Adelphi, 2014, edizione digitale.

²⁴ Cfr. G. Rizzelli, *'Stuprum' e 'adulterium' nella cultura augustea e la 'lex Iulia de adulteriis' (Pap. 1 adult. D. 48, 5, 6, 1 e Mod. 9 diff. D. 50, 16, 101 pr.)*, «Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'», 90, 1987, p. 366, n. 40.

che storiche²⁵, venendo, ancora alla soglia degli anni Sessanta del Novecento, autorevolmente sostenuta con una serie di argomentazioni, che il caso Lucrezia fosse definitivamente da porre sotto la rubrica di *'adulterium'* e non di *'stuprum'*. Pertanto, vista la sua *complicità*, sia pur indotta da una serie di circostanze, tra cui l'essere presa alla sprovvista durante l'ora notturna, Lucrezia *doveva morire* poiché, avendo quest'ultima ceduto, di buon grado o no, alle lusinghe di Sesto Tarquinio aveva commesso adulterio: «il talamo di Collatino era irrimediabilmente macchiato da *'vestigia viri alieni'*. Nessuna giustificazione sarebbe stata in grado di lavare la macchia. Incombeva sul *pater familias* dell'adultera il diritto-dovere di ucciderla, a titolo di *supplicium*»²⁶. Malgrado quest'opinione sia stata ormai superata dalla più recente dottrina giusromanistica²⁷, anche mediante dotte disquisizioni che hanno cercato di mettere a fuoco gli ambigui confini tra *adulterium* e *stuprum*²⁸, prima e dopo l'adozione della *Lex Iulia de adulteriis coercendis*²⁹, non si può non notare come le varie e contraddittorie letture di questo caso hanno finito per legittimare narrazioni ambigue sulla violenza e sul consenso femminile, alimentando vecchi e nuovi *cliché* sul rapporto tra i sessi. In altri termini, andando ben oltre la vicenda storica dell'eroina romana, quando si fa riferimento alla violenza di genere e al ruolo svolto dalla vittima, ieri come oggi, sembra riecheggiare ancora il seguente interrogativo: «e se Lucrezia fosse colpevole?»³⁰

²⁵ Sulle contraddittorie riletture del mito di Lucrezia (da S. Agostino a Giovanni Segarelli, passando per Coluccio Salutati) si rinvia a G. Brescia, *Vis grata puellis. Fortuna di un pregiudizio: il "caso" Lucrezia*, in *Estupro. Mitos antiguos y violencia moderna. Homenaje a Franca Rame*, a cura di D. Cerrato, C. Collufio, S. Cosco, M.M. Clavijo, Sevilla, Arcibel Editores, 2014, pp. 35-53 e A. Borgo, *Lucrezia. Riflessioni sulla storia di un personaggio letterario*, «Bollettino di studi latini», 41, 2011, pp. 43-60.

²⁶ A. Guarino, *Il 'dossier' di Lucrezia*, «Labeo», 5, 1959, p. 217.

²⁷ Si pensi, ad esempio, al recente contributo di A. Grillone, *Lucrezia eroina di genere: storia e interpretazione del suo sacrificio di fronte al tribunale domestico*, «L'Osservatorio sul diritto di famiglia. Diritto e processo», 2, 2022, pp. 82-86.

²⁸ G. Rizzelli, *Lex Iulia de adulteriis: studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce, Edizioni del Grifo, 1997.

²⁹ Su tale *lex* approvata intorno al 18 a.C., si veda almeno, J.A.C. Thomas, *Lex Iulia de adulteriis coercendis*, Études offertes à J. Macqueron, Aix en Provence, Faculté de droit des sciences, 1970, pp. 637-644. L'importanza di tale provvedimento va notoriamente ben oltre l'epoca in cui venne emanato, costituendo uno 'spartiacque' anche per i giuristi dei secoli a venire. Sul punto cfr. M.G. di Renzo Villata, *Lo stupro tra passato e presente, ovvero...lo stupro negli Elementa iuris criminalis di Filippo Maria Renazzi*, in *Tra odio e (dis)amore. Violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all'era digitale*, a cura di A. Santangelo Cordani, G. Ziccardi, Milano, Giuffrè, 2020, p. 83.

³⁰ Sul punto, da ultimo, si veda M. Lentano, *Lucrezia. Vita e morte di una matrona romana*, Roma, Carocci, 2024², edizione digitale.



Fig. 2. *De Strupro*, xilografia tratta da J. Damhouder, *Praxis rerum criminalium*, Antuerpiae, apud Ioannem Bellerum, sub insigni Falconis, 1554, p. 336.

3. *Corpi corrotti, ordini infranti*

«Presso gli antichi, ogni turpitudine dicevasi stupro»³¹. Con questa significativa asserzione Giovanni Carmignani (1768-1847) apre la trattazione del titolo *Dello Stupro* nell'ambito del capo dei *Delitti contro l'ordine delle famiglie* del suo celeberrimo trattato di diritto criminale. Questo lapidario *incipit* lascia trasparire, in così poche parole, due concomitanti sentimenti: il fastidio di dover trattare una materia così scabrosa e il voler subito prendere le distanze da come essa fosse stata disciplinata in passato. Ma, soprattutto, affiora la difficoltà nel definire il crimine di stupro. Se già, come abbiamo visto, i romani avevano creato le due ambigue e quanto mai pericolosamente vicine sfere di *adulterium* e *stuprum*, anche i giuristi dei secoli successivi sembrano non riuscire a fronteggiare agevolmente l'evidente disagio nel definire i contorni del reato oggi denominato violenza sessuale, affrontando specialmente l'arduo problema di identificare la lesione di un bene giuridico continuamente cangiante: dalla pudicizia all'ordine delle famiglie, passando per l'onore familiare e sessuale e così via, in un lungo e tortuoso percorso che, com'è noto, solo nel 1996 ha portato alla tutela del bene giuridico della libertà sessuale quale esplicazione della libertà personale³². Non si può non partire, dunque, dai tentativi definitivi di quello che rischia di diventare un crimine dai contorni troppo labili. Il termine latino *stuprum* evoca etimologicamente nozioni quali disonore, vergogna e infamia. Nelle fonti del diritto romano il termine *stuprum* designava ogni congiunzione carnale illecita, fatte salve le ipotesi che ricadevano nell'adulterio, a condizione che la donna coinvolta – libera, vergine o vedova – appartenesse a un ambito sociale contraddistinto da buoni costumi. La dottrina di diritto comune, dopo una prima fase in cui prevalse l'impostazione romanistica tradizionale, mostrò una tendenza a restringere la nozione di *stuprum* al caso di rapporto carnale con una donna libera e vergine, facendolo comunque rientrare insieme a adulterio, concubinato e sodomia a quei reati di *misto foro*³³. La stessa *figura criminis* venne poi articolata in due principali ipotesi: lo stupro *volontario* e quello *violento*, cui successivamente si aggiunse la fattispecie dello *stupro con seduzione*. Quest'ultima categoria – destinata a un'evoluzione concet-

³¹ G. Carmignani, *Elementi di diritto criminale. Prima edizione milanese riveduta e annotata da Filippo Ambrosoli*, Milano, Francesco Sanvito, 1863, § 1143, p. 416.

³² Si tratta della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 che introdotta l'art. 609-bis nel codice penale italiano, abrogando contestualmente le vecchie fattispecie di violenza carnale (art. 519 c.p.) e di atti di libidine violenti (art. 521 c.p.), inclusi tra i *Delitti contro la moralità e il buon costume* previste dal legislatore del 1930 ed inserendo la fattispecie di violenza sessuale tra i *Delitti contro la persona*.

³³ Cfr. D. Lombardi, *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia, (XIV-XVIII). I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, a cura di S. Menchi Seidel, D. Quaglioni, Bologna, il Mulino, 2004, vol. III, pp. 351-382.

tuale significativa nei secoli successivi – divenne, per i giuristi di diritto comune, un punto di partenza imprescindibile per la creazione delle presunzioni di seduzione. Non è un caso se, una delle metafore più utilizzate per descrivere inizialmente i violentatori, specialmente dai criminalisti, non era quella *violenti* ma di *ladri* che avevano sottratto alla donna il loro bene più prezioso: «*virginum florem et virginitatem, thesaurum incomparabilem*»³⁴. Progressivamente, con la secolarizzazione del diritto penale, verrà sanzionata la sola variante dello stupro violento, ovvero quella congiunzione carnale realizzata mediante impiego di forza fisica o costrizione morale (*vis absoluta* o *compulsiva*), a prescindere dal fatto che tale violenza fosse però reale o presunta. Nello stesso tempo, la denominazione tecnica, ripresa dalla tradizione giuridica toscana, sarà sempre più di *violenza carnale* in luogo di quella di *stupro*, allargando al contempo il proprio ambito di applicazione ad un numero più alto di potenziali soggetti passivi rispetto alla sola donna vergine. In questa luce, l'analisi storica della violenza carnale rivela una duplice configurazione concettuale. Da un lato, la tensione tra *coactio* e *suasio* ne consente l'inquadramento nella categoria del *crimen vis*³⁵, in quanto forma di costrizione fisica o psicologica; dall'altro lato, l'assetto gerarchico dei beni giuridici tende a privilegiare la tutela dell'integrità fisica e morale – intesa non soltanto come diritto soggettivo della vittima, ma anche come bene portatore di interessi collettivi o familiari – relegando in secondo piano la piena autodeterminazione della volontà individuale. Andando alla radice del problema, la *violenza carnale* è certamente una manifestazione della violenza in senso lato, caratterizzandosi per l'uso della violenza fisica o altre forme di coercizione. Esso è altresì un reato di *prova difficile*, circostanza che incide sulla sua stessa definizione giuridica, generando confusioni interpretative circa la sua natura, strettamente correlata dalle circostanze della sua consumazione. Perciò i giuristi di diritto comune frequentemente hanno utilizzato la tecnica delle *descriptiones* o metodo degli *elenchi*, trasformando di fatto quelle che per il giurista contemporaneo sono circostanze oggettive e soggettive del reato in elementi costitutivi di quest'ultimo. Non stupisce allora che la violenza sessuale per molto tempo sia rientrata nell'alveo della vecchia categoria, in bilico tra peccato e reato³⁶, dei *delicta carnis*, ossia a una figura delittuosa che sottintende il valore simbolico dell'onore – riferito tanto alla

³⁴ Così J. Damhouder, *Praxis rerum criminalium, Antuerpiae, apud Ioannem Bellerum, sub insigni Falconis*, 1554, p. 337, il quale, secondo lo stile che lo contraddistingue, accompagna ogni fattispecie di reato ad una sua rappresentazione grafica con raffinate xilografie (cfr. quella relativa allo stupro, fig. n. 2).

³⁵ Cfr. I. Rosoni, voce «*Violenza (diritto intermedio)*», in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, p. 852.

³⁶ Sul punto si rinvia, da ultimo, ad A. Santangelo Cordani, *Tra diritto e morale. La violenza sessuale nella dottrina giuridica della prima età moderna*, in *Tra odio e (dis)amore* cit., pp. 57-76.

donna quanto agli uomini a essa connessi – rispetto al riconoscimento dell'autonomia personale. Ne scaturisce una rappresentazione per cui l'offesa sessuale non è stata percepita prioritariamente come lesione della persona in quanto tale, bensì come attentato all'onorabilità, alla castità o alla verginità della vittima e, in casi più gravi, come minaccia all'ordine familiare, al matrimonio o allo *status* vedovile. Tale impostazione ha generato un paradossale risultato: la violenza, anziché costituire un elemento di disvalore attribuito all'azione o al suo autore – il quale, anzi, attraverso l'esercizio della *vis* può vedere rafforzata la propria immagine virile – finisce per proiettare la colpa e il biasimo sulla vittima, che ne esce segnata sul piano morale e sociale. A ciò si aggiunge la marcata impronta ideologica di tale tipologia di crimine che storicamente ha influenzato le politiche criminali di volta in volta attuate. Tale connotazione ideologica, intrisa di una visione sessista, si radica nella perdurante difficoltà culturale ad abbandonare uno schema relazionale di stampo arcaico, fondato su rapporti dichiaratamente diseguali – non solo di natura sessuale. Del resto, com'è stato magistralmente ricostruito da Giovanni Cazzetta, il problema centrale di questa tipologia di reati è il nodo del consenso femminile, di cui è stata vagliata la genesi e la metamorfosi nel diritto penale tra età moderna e contemporanea³⁷. Al centro di tale analisi si colloca la dialettica tra tutela della presunta onestà femminile e riconoscimento dell'autonomia volitiva della donna, mostrando come il passaggio alla modernità non abbia segnato una rottura netta, bensì una riformulazione concettuale dell'antico paradigma. Ne deriva una decostruzione dell'idea di un radicale superamento dell'*Ancien régime* da parte delle codificazioni post-illuministe: pur nella retorica della libertà individuale, permane la logica della presunzione di seduzione, secondo cui il consenso femminile, anche quando espresso, resta viziato da un supposto inganno maschile. Il concetto di *persuasio* agisce così da dispositivo giuridico di ricostruzione morale della volontà femminile, neutralizzandone l'efficacia se difforme dal modello di virtù tradizionale. L'emersione di un lessico giuridico “moderno” – fondato sul primato della volontà libera ed eguale – non ha determinato, dunque, un reale avanzamento nella soggettività giuridica femminile. Al contrario, la dissoluzione delle tutele penali e civili precedentemente ancorate alla nozione di onestà produce un vuoto normativo in cui la donna consenziente, ma non conforme ai canoni morali, viene espunta dall'orizzonte protettivo del diritto. Ne emerge un quadro di una “modernità apparente”, laddove l'invocazione del consenso si traduce in una nuova forma di esclusione. Se allora la seduzione, lungi dall'essere espunta, riemerge come categoria

³⁷ G. Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, Giuffrè, 1999.

interpretativa utile a perpetuare, sotto nuove vesti, la subordinazione giuridica femminile, dall'altra parte, permangono anche molti stereotipi e pregiudizi duri a morire che, di fatto, ripropongono, sia pur sotto mentite spoglie, vecchie pratiche nonostante il tentativo di riformare il diritto penale alla luce dei dettami dell'illuminismo giuridico. Con il XVIII secolo e l'avvento dell'Illuminismo, si impone un nuovo lessico giuridico che esalta la libertà individuale e pretende di valorizzare il consenso "libero ed eguale" della donna. Autori come Gaetano Filangieri (1753-1788) e Francesco Carrara (1805-1888) invocano una radicale revisione del diritto penale: il consenso deve essere valutato in termini certi e scientifici, senza affidarsi a presunzioni astratte ma, in realtà, se si legge tra le pieghe dei testi giuridici, ci si rende conto che il fine ultimo di questo afflato riformista non è tanto l'emancipazione femminile, ma, una nuova forma di *moralizzazione* dei comportamenti sessuali, basata ancora una volta su rigide distinzioni: rapporti consumati dentro e al fuori del matrimonio (e dunque, in quest'ultimo caso, non rientranti, in alcuna forma di tutela) e, soprattutto, donne oneste e donne non più prive di 'onore', come donne di facili costumi e prostitute. Ad assumere rilevanza penale non è tanto, allora, il comportamento posto in essere ma lo *status* giuridico e sociale dei soggetti coinvolti. Come ben visibile già dal dibattito ottocentesco sull'infanticidio *honoris causa*, l'idea di un onore femminile, riconducibile al mito della purezza e della verginità ed infrangibile solo per ottemperare al suo inevitabile destino procreativo, condiziona al punto la valutazione di un identico gesto (la soppressione violenta della propria prole) in maniera diametralmente opposta, a seconda se commesso da *donne oneste* e *donne perdute*, ritenendolo un atto eroico (da non sanzionare o comunque punire più lievemente) nel primo caso e un atto criminale dall'altro (da condannare in maniera aspra)³⁸. Allo stesso modo, la violenza carnale perpetrata nei confronti delle prostitute, rispetto allo stupro subito dalle *donne oneste*, è stata valutata come meno grave o addirittura non sanzionabile penalmente o comunque punibile a diverso titolo (e, in ogni caso, più tenuemente). A sostenerlo non sono i 'soliti' positivisti, ma un alfiere del garantismo illuministico e dei valori della libertà come Francesco Carrara, il quale stigmatizza gli orientamenti dei secoli precedenti che punivano in maniera indistinta la violenza carnale commessa nei confronti di una *pubblica prostituita* e quella ai danni di una *femmina onesta*, poiché basati su una concezione che aveva più a cuore quella di sanzionare un peccato che un reato³⁹. Carrara parte dal presupposto che la violenza carnale, crimine a suo

³⁸ Sul punto, v. *amplius*, E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, FrancoAngeli, 2015, pp. 153-165.

³⁹ F. Carrara, *Programma del Corso di Diritto Criminale Dettato Nella R. Università di Pisa. Parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie*, Lucca, Giusti, 1873³, vol. II, § 1528, p. 327.

dire che lede la *puḍicizia individuale*, rientrando più in generale nei reati che ledono la persona (senza privarla della vita), in astratto debba essere punita «quantunque cada su donna disonestissima, sempreché fu fatta schiava la sua contraria volontà alla prepotente forza dell'oppressore»⁴⁰. Fatta questa premessa, in realtà, giunge alla conclusione, peraltro condivisa dalla gran parte della dottrina giuspenalistica dell'epoca, che sarebbe comunque assurdo equiparare dal punto di vista sanzionatorio due situazioni così diverse, cercando di motivare questa diversità con fini argomentazioni di tipo tecnico-giuridico⁴¹ vale a dire il minore allarme⁴² o «quantità politica del reato» di chi usa violenza su una «vile prostituta» ma che probabilmente non si sarebbe permesso di fare altrettanto «sopra una matrona o sopra pudica donzella»⁴³. Se già i termini (*vile* da una parte, *pudica* dall'altra) utilizzati dall'illustre penalista toscano tradiscono degli inequivocabili giudizi di valore, risulta ancora più inequivocabile quando successivamente, pur cercando di sostenere l'esistenza di un diritto alla libertà personale che verrebbe violato anche nella meretrice, Carrara sottolinea che in quest'ultima «non potrebbe seriamente valutarsi come lesione di un diritto la contaminazione del corpo pur troppo contaminato, né il violato pudore che dalla sciagurata erasi ormai irreparabilmente perduto»⁴⁴, apparendo, dunque, preferibile applicare una pena più lieve derivante, tutt'al più, dalla semplice violenza privata. Mentre gli eredi della tradizione del diritto penale liberale si affannano a mettere a fuoco *tecnicamente* gli elementi di un reato così sfuggente, come le circostanze oggettive e soggettive nonché il bene giuridico tutelato, dall'altra parte della barricata, i seguaci della Scuola Positiva, spostano progressivamente il baricentro della scienza penale ottocentesca dallo studio astratto del delitto a quello del delinquente, non senza ricadere nel rischio di patologizzare alcuni fenomeni criminosi. Ciò ha ovviamente un impatto anche sulla definizione, non tanto della violenza carnale ma della figura del violentatore, di cui si cerca di carpire ogni caratteristica, sia fisica, sia psichica. Cesare

⁴⁰ Ivi, § 1529, p. 329.

⁴¹ Com'è stato osservato, infatti, ancora tra Otto e Novecento, specie nella valutazione di reati che implicano l'ordine morale, «il tentativo di "asetticità" normativa (perché l'elemento morale è còlto e rappresentato, particolarmente in età liberale, come contaminante la pura giuridicità della norma) è per definizione velleitario e di fatto ha ampliato lo spazio d'intervento della giurisprudenza» (E. Fusar Poli, *Confluenze e interferenze fra morale e diritto: sguardi attraverso le sentenze penali dell'Otto-Novecento*, «Historia et Ius», XVIII, 2020, paper 20, p. 29).

⁴² Si segnala sul punto anche l'opinione di chi concorda con la diminuzione della pena in caso di violenza di pubblica meretrice, nonché rispetto a donne *lascive o venali* che, con la loro *procacità* hanno indotto l'uomo allo stupro, ritenendo che debba parlarsi più esattamente di situazioni in cui vi è un «minor grado di temibilità» del reo (F. Puglia, *Dei delitti di libidine e di alcuni reati affini*, Napoli, Anfossi, 1897, p. 116).

⁴³ F. Carrara, *Programma del Corso di Diritto Criminale* cit., § 1529, p. 329.

⁴⁴ Ivi, § 1529, p. 330.

Lombroso (1835-1909), nella sua affannosa ricerca delle origini biologiche del crimine⁴⁵ non può che cercare di realizzare una possibile tassonomia dei criminali, dove figura anche il *reo di libidine*, nella più ampia categoria dei «rei-nati di libidine», cioè «stupratori-nati, organicamente predisposti»⁴⁶ a tale crimine, come il primo serial killer italiano, Vincenzo Verzeni, o le ben più note figure di Gilles de Rais o del Marchese de Sade. Accanto a tale ristretta cerchia, però, si affiancano la maggior parte dei violentatori, rientranti nella meno temibile categoria di *delinquente d'occasione*, molto più vicino al *delinquente passionale* che al *delinquente nato*. Qui il medico veronese lascia molto più spazio ai fattori sociali e religiosi (nonché climatici), dando la colpa dell'incontinenza sessuale, alle cause di un forzato celibato o all'indissolubilità del matrimonio⁴⁷.

4. *Dai delicta carnis ai delitti di libidine: l'ambigua secolarizzazione dello stupro*

Mentre Lombroso ed i suoi seguaci sembrano soprattutto focalizzarsi sul corpo dello stupratore, invitando a biasimare non la donna ma «il suo seduttore, su cui si stendono sì facilmente i sorrisi e veli»⁴⁸, al contrario, i penalisti di matrice liberale si concentrano, quasi inconsapevolmente, su quello della vittima, visto che su un terreno così scivoloso risultava cruciale analizzare proprio il comportamento di quest'ultima, prima, durante e dopo l'evento. Lo schema proposto da Carrara per definire la punibilità della violenza carnale commessa ai danni delle meretrici non costituisce, infatti, una deroga al sistema di punibilità dei crimini sessuali ma rientra, al contrario, in un quadro ben più ampio e, a suo modo, coerente. Lo scopo dichiarato è l'abbandono del diritto criminale di antico regime, basato su un'ormai inaccettabile commistione tra peccato e reato e l'adozione di un diritto penale secolarizzato, specie in una siffatta materia. Tale *intentio* era già stata manifestata da Gaetano Filangieri, non a caso tra gli autori più citati anche dalla dottrina giuspenalistica ottocentesca. Ma anche lo studioso partenopeo sembra argomentare la sua tesi in maniera contraddittoria. Da una parte, infatti, Filangieri non esita a condannare duramente delle vecchie

⁴⁵ Sul tema si rinvia a E. Musumeci, *Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere ed inediti scenari*, Milano, FrancoAngeli, 2012.

⁴⁶ C. Lombroso, *Delitti di libidine*, Torino, Bocca, 1886², p. 35.

⁴⁷ Sulle proposte lombrosiane (spesso sulla scorta dei suggerimenti di Enrico Ferri) per la «prevenzione dei reati sessuali» si veda, C. Lombroso, *L'Uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alla psichiatria*, Torino, Bocca, 1897², vol. III, pp. 330-339.

⁴⁸ C. Lombroso, *L'amore nel suicidio e nel delitto*, Torino, Loescher, 1881, p. 39.

norme penali riguardanti i *delitti contro l'ordine delle famiglie* che includono anche ratto, stupro e adulterio, descrivendone la ferocia e la barbarie delle pene (es. lo 'strappo' degli occhi o il taglio del naso dell'adultera). Per Filangieri, poiché il marito non può più utilizzare il mezzo del ripudio della moglie per «liberarsi dal contagio dell'infamia, le leggi debbono occuparsi a prevenire l'adulterio con ogni altro mezzo, fuorché con quello della pena»⁴⁹. I mezzi che Filangieri indica sono i più disparati (diremmo oggi, mediante un intervento preventivo o pedagogico e non punitivo) che vanno da una generica correzione dei costumi ad un aumento del numero dei matrimoni ma, soprattutto, «un savio legislatore» dovrebbe intervenire «aumentando, e ristabilendo i patriarcali, e conjugali dritti, interamente estinti ne' nostri tempi»⁵⁰. Se tali accorgimenti dovrebbero permettere di prevenire, senza inutilmente punirlo, l'adulterio, gli stessi mezzi potrebbero essere utilizzati dal legislatore per prevenire il “semplice stupro” (cioè i rapporti sessuali consensuali intercorsi al di fuori del matrimonio), scegliendo di applicare la sanzione penale soltanto allo «*stupro commesso con frode, o con violenza*»⁵¹. Fin qui il ragionamento di Filangieri sembra un inno alla liberazione dei costumi sessuali e alla progressiva purificazione tra i sessi. Ma se si seguita nella lettura del celeberrimo testo dell'illuminista napoletano, ci si rende conto come le argomentazioni poste a sostegno della propria tesi fossero, al contrario, ancora impregnate di giudizi basate su una reativa morale sessuale e su una serie di pregiudizi nei confronti del gentil sesso. Nello specifico, Filangieri si dimostra contrario all'antico obbligo in capo all'uomo di sposare o dotare la violentata⁵², secondo il noto brocardo *stuprator aut dotet, aut nubat, aut ad triremes*, ritenendo che tale pratica poteva prestarsi ad una speculazione da parte della donna o dei suoi parenti, moltiplicando i disordini, favorendo il delitto ed *esponendo l'innocenza* alla tentazione di approvare tacitamente il delitto, pur di garantire un futuro economicamente roseo alla donna (a prescindere, ovviamente, dall'effettiva volontà di quest'ultima). Addirittura, la donna viene dipinta come un'abile commediante o approfittatrice ai danni di poveri malcapitati: «le donne istesse, che avevano messo in commercio il loro corpo, con istudiatu raffinamenti, e con simulata verginità, turbavano di continuo la pace di tanti onesti cittadini, che venivano in ogni giorno da esse

⁴⁹ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, Catania, Stamperia dell'Accademia Etna presso Francesco Pastore, 1788, tom. V, p. 201.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Ivi*, p. 202.

⁵² A tal riguardo si rinvia, per tutti, a G. Alessi, *Stupro violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni dogmatiche della seduzione*, in *I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, 4. *I tribunali del matrimonio: secoli XV-XVIII*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quagliani, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 609-640.

chiamati in giudizio per un delitto, del quale erano sicuramente innocenti»⁵³. Del resto, tale atteggiamento rientra a pieno titolo nella rappresentazione della donna nell'epoca dell'ascesa dell'Illuminismo, quando inizia a farsi strada, in effetti, un nuovo modello di donna che si sostituisce a quello più antico, pur rimanendo comunque anch'esso sostanzialmente in linea con la 'metafisica della gerarchia maschile' che viene affermata anche dai più grandi esponenti del Lumi francesi. Basti pensare a Rousseau, Diderot e Voltaire, i quali, pur essendo sensibili alla condizione di subordinazione della donna al punto di volerle riconoscere un ruolo più attivo ed autonomo nella società civile, rimanevano comunque convinti della diversità biologica tra uomo e donna, tematizzando l'inferiorità fisica della donna e le superiori qualità dello spirito maschile. Insomma, una differenza di natura a cui solo la Ragione avrebbe potuto porre rimedio⁵⁴.

Del resto, siamo immersi nell'atmosfera di quel secolo (il Settecento) laddove – come acutamente osservato da Michel Foucault – «il sesso non si giudica solo, si amministra. Esso riguarda il potere politico. Richiede procedura di gestione [...] diventa una questione di 'polizia'»⁵⁵. Non occorre allora meravigliarsi se anche la dottrina ottocentesca più avveduta si attesta su tali posizioni che, apparentemente tecniche o dichiaratamente favorevoli ad un maggiore peso al consenso femminile in realtà, non finiscono per riproporre, di fatto, un modello arcaico del rapporto tra uomo e donna. Tale ambiguità è particolarmente evidente, come anticipato, anche nelle lunghe dissertazioni di Carrara proprio sui crimini di natura sessuale. Più volte il penalista lucchese dichiara con tono sprezzante che è ormai giunto il tempo di lasciarsi alle spalle un diritto penale in cui crimine e peccato fossero pericolosamente vicini fino a confondersi. Qui Carrara, quale epigono della tradizione beccariana e soprattutto del modello liberale del diritto penale⁵⁶, propone una separazione teorica tra diritto e morale, ponendo la libertà sessuale come diritto individuale, riqualificandolo, come già evidenziato, quale *pudicizia individuale*. Come inequivocabilmente scrive Carrara:

le torte idee fra le quali così a lungo andò errando il giure punitivo allorché la nozione del delitto confondevasi con la nozione di peccato, e un esagerato sentimento di morale intruso nelle regole di diritto, condussero un tempo a decretare delle pene contro coloro che liberi dei propri corpi per impulso spontaneo di mutuo appetito si fossero insieme carnalmente conosciuti⁵⁷.

⁵³ G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., tom. V, p. 203.

⁵⁴ Cfr. M.P. Paternò, *Dall'eguaglianza alla differenza: diritti dell'uomo e cittadinanza femminili nel pensiero politico moderno*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 96-110.

⁵⁵ M. Foucault, *La volontà di sapere. Storia della sessualità*, Milano, Feltrinelli, 2011, p. 26.

⁵⁶ Sul punto si veda *amplius*, M.A. Cattaneo, *Francesco Carrara e la filosofia del diritto penale*, Torino, Giappichelli, 1988.

⁵⁷ F. Carrara, *Programma del Corso di Diritto Criminale*, cit., § 1486, p. 230.

Su tali presupposti Carrara dichiara che debba essere *reietta* la classificazione di *delitti di carne*, assegnata dai vecchi criminalisti a tali reati, ritenuta addirittura «aberrante»⁵⁸, contestando anche la decisione di Carmignani di considerare tali reati come delitti contro l'ordine delle famiglie, trattandosi, al contrario di delitti che ledono beni individuali e concludendo che, in ogni caso, non si può «un peccato punire come reato, tranne quando si estrinsechi in una lesione del diritto»⁵⁹. Pertanto, per Carrara lo stupro non è qualunque congiunzione venerea ma soltanto «la conoscenza carnale di donna libera e onesta, preceduta da seduzione vera o presunta, e non accompagnata da violenza»⁶⁰, non essendo più necessaria la *virginis defloratio* come in passato. Se questo, può essere definito stupro per seduzione, per Carrara anziché di *stupro violento* dovrebbe parlarsi di *violenza carnale* che avviene quando la conoscenza carnale è ottenuto con l'uso di *violenza vera o presunta*⁶¹. Tuttavia, pur proclamando la tutela della libertà personale, tali principi sono poi disattesi andando più in profondità nella costruzione carrariana della violenza carnale, che lascia emergere, nonostante tutto, una persistente subordinazione dell'autonomia sessuale femminile agli imperativi morali e familiari.

Un analogo sentimento emerge anche dalla riflessione di Luigi Lucchini (1847-1929), storico fondatore de la *Rivista Penale*⁶², tra i più acerrimi oppositori delle idee propugnate dai seguaci della Scuola Positiva (definiti, com'è noto, dal giurista veneto in maniera spregiativa *I semplicisti del diritto penale*)⁶³ e noto per il suo impegno per l'abolizione della pena capitale e le posizioni apertamente progressiste su aborto e divorzio⁶⁴. Malgrado la sua fede liberale, manifestata a volte ai limiti dell'intransigenza, Lucchini si scaglia contro la possibile formulazione della violenza carnale, così come contenuto nel Codice Toscano del 1853, di abuso commesso in persona *dell'uno o dell'altro sesso*, per il rischio di generare un'inammissibile equiparazione tra lo stupro violento (nei confronti di una donna) e la sodomia. Per Lucchini, infatti, sia il bene giuridico tutelato sia l'effetto del reato divergono molto, pur essendo, in entrambi i casi, originati da analogo appetito sessuale: «quell'onore femminile, fragile come il vetro, che vilipeso una volta non lascia per solito che onta e vergogna imperitura, quel severo pudore della

⁵⁸ Ivi, § 1370, p. 4.

⁵⁹ Ivi, § 1478, pp. 210-211.

⁶⁰ Ivi, § 1482, p. 223.

⁶¹ Ivi, § 1513, p. 289.

⁶² Su tale *rivista-persona* e, più in generale sul contributo che Lucchini diede a tale stagione della cultura penale italiana si rinvia a M. Sbriccoli, *Il diritto penale liberale. La "Rivista Penale" di Luigi Lucchini (1874-1900)*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, t. II, pp. 903-980.

⁶³ L. Lucchini, *I semplicisti del diritto penale*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1886.

⁶⁴ Cfr. G. Focardi, voce «Luigi Lucchini», in *Dizionario biografico degli italiani*, v. 66, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, 2006, pp. 299-301.

donna, da cui dipende in tanta parte la moralità dei costumi sociali»⁶⁵ può subire una lezione irrimediabile, specie in *donna incorrotta* a causa di una violenza carnale che non può essere comparato dalla semplice «incolumità corporea del maschio di fronte alle aberranti lussurie»⁶⁶. Soltanto l'onta della prima, secondo Lucchini, «si riverbera sulla famiglia»⁶⁷, sostenendo, da una parte, una tesi abbastanza controcorrente rispetto alla schiera dei penalisti che vorrebbe sanzionare gli *atti contro natura* in maniera ben più severa delle violenze nei confronti delle donne. Dall'altra parte, però, la giustificazione addotta ricade inevitabilmente in una concezione dell'universo femminile votato alla passività e degno di tutela in senso paternalistico, rientrando dunque nella tradizione giuridica di antico regime, specie laddove afferma che occorre tener presente la differente quantità politica dei reati di stupro e pederastia, considerando che è certamente prevalente nel primo «perché la stessa debolezza naturale, fisica e morale della donna [...] qui è circostanza che reclama ancora una volta quella tutela di cui o (*sic!*) fatto cenno; mentre fra i maschi v'è presunzione di parità di forza, e se il reato sia commesso in fanciullo, l'onta è assai minore»⁶⁸.

Come si desume da queste brevi notazioni, Carrara, così come anche gli altri giuristi liberali dell'Ottocento, pur accettando nominalmente le idee di libertà sessuale, continua a perpetrare un'idea di libertà femminile molto viziata da pregiudizi e stereotipi di genere che finiscono per neutralizzare il potenziale emancipativo delle loro riflessioni che addirittura si ribaltano del tutto in considerazioni che rilette oggi non possono non apparirci intrinse di misoginia e sessismo. Il vecchio sistema delle presunzioni che puniva lo stupro *semplice* diviene allora inaccettabile per Carrara, non tanto perché svaluta la libertà sessuale della donna e rende indifferente il consenso di quest'ultima, ma poiché genera un «mostruoso risultamento»: punisce l'uomo e «premia» la donna che vi aveva liberamente concorso, generando «commiserazione protezione e ricompensa all'altro autore moralmente corresponsabile del fatto stesso!»⁶⁹. La “libertà sessuale” è, di fatto, concepita come prerogativa maschile, mentre le donne vengono ancora vincolate a un modello normativo di onestà e pudore. Ciò è particolarmente evidente già dalla legislazione penale degli Stati preunitari che presenta, com'è noto, un mosaico di codici influenzati da tradizioni differenti: mentre alcuni (come quello toscano) mostrano aperture illuministiche, altri (come il re-

⁶⁵ L. Lucchini, *Nozione e penalità in generale delle illecite cognizioni carnali. Studio comparato di legislazione italiana e straniera*, «Rivista Penale», XI, 1879, p. 493.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ Ivi, p. 495.

⁶⁹ F. Carrara, *Programma del Corso di Diritto Criminale* cit., § 1487, p. 233.

golamento pontificio) mantengono una concezione confessionale e repressiva della sessualità. Lo stupro semplice (rapporto sessuale consensuale con donna onesta) viene progressivamente depenalizzato, mentre rimane centrale il reato di *violenza carnale*, ovvero lo stupro violento. Dopo l'Unità, la normativa penale si omologa gradualmente, culminando nel Codice Zanardelli del 1889, celebrato per progresso e moderazione, sotto molteplici aspetti⁷⁰. Tuttavia, l'opera di unificazione mantiene molte contraddizioni. Il reato di violenza sessuale è concepito non tanto come lesione della persona, quanto ancora come offesa al buon costume e all'ordine familiare. Questa impostazione riflette il persistente predominio dei valori borghesi, che mirano a salvaguardare la moralità sociale più che l'autodeterminazione individuale. In altri termini, «il modello della donna onesta e virtuosa non scompare (resta l'unico modello femminile degno di tutela giuridica) e continua, al di là della retorica sul consenso, al di là del 'progresso dei lumi', a dettare le linee di fondo della ricostruzione di giuristi»⁷¹.

5. *Chiamata pure violenza... vis grata puellis e altri topoi letterari*

Di fronte ad un modello normativo che impone ancora l'analisi del requisito della violenza (*fisica* o *morale*) per la punibilità dello stupro, l'attenzione si sposta sul tenore tenuto dalla donna stessa, con una narrazione giuridica intessuta di *cliché* e riferimenti tratti ad arte dalla letteratura da cui emerge una rappresentazione della femminilità fortemente stereotipata. Tornando a Carrara, egli non si limita a scagliarsi solo contro il 'privilegio' di cui ha goduto a lungo la donna nel caso di 'congiunzione consensuale', ma si spinge ad insinuare il dubbio che altre 'trappole' per i malcapitati imputati di sesso maschile accusati di violenza carnale possano essere stati tratti in inganno dal contegno stesso della donna. I due ambiti in cui viene affrontato tale inquietante aspetto, che comporta un evidente ribaltamento tra vittima e carnefice, emerge dalla disamina degli elementi apparentemente tecnici per valutare l'effettiva punibilità della violenza e/o per graduare la responsabilità dell'imputato in base alla valutazione del *modus operandi* e l'*animus* dei soggetti coinvolti. Il primo è quello della *resistenza attiva* della donna affinché

⁷⁰ «Codice liberale, con pene equilibrate, moderate dal criterio della bipartizione dei reati, in una scala penale incivilita dall'abolizione della pena di morte; con una buona visione delle questioni allora nodali (tutela dei beni costituzionali primari, principio di stretta legalità, imputabilità ben ridefinita, risistemazione 'garantista' del tentativo e del rapporto tra dolo, colpa e responsabilità oggettiva, tipizzazioni rigorose, disciplina della recidiva)» (M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., t. I, p. 36).

⁷¹ G. Cazzetta, "Colpevole col consentire". *Dallo stupro alla violenza sessuale nella penalistica dell'Ottocento*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 79, 1997, p. 455.

possa sussistere l'elemento della *violenza* e dunque ai fini dell'applicazione della sanzione penale come *stupro violento*, specie quando ormai appare pacifica la volontà di voler depenalizzare lo stupro *semplice*. Un'opposizione strenua, fisica e riconoscibile come tale dal potenziale violentatore risulta un fattore indispensabile messo già in luce da tutta la criminalistica di età moderna⁷², da Giulio Claro (1525-1575) a Benedikt Carpzov (1595-1666), passando per Joos Damhouder (1507-1581) e Prospero Farinaccio (1554-1616), ma che viene nuovamente ribadito dalla dottrina ottocentesca. Se Carmignani, sulla scorta di Boehmer⁷³, si era limitato ad affermare che violenza doveva essere «superiore [...] ad ogni forte e sincera resistenza opposta dalla vittima»⁷⁴, Carrara è molto più didascalico nel chiarire che «non basta che la donna siasi limitata a dire non voglio, lasciando poi che l'uomo facesse il suo piacimento senza resistenza di lei»⁷⁵, occorrendo che tale resistenza si fosse «manifestata con grida o con atti di forza, che veramente dimostrino in lei una volontà opposta a quella del suo assalitore»⁷⁶. A dimostrare la resistenza, oltre alle grida, una serie di *congetture* cui il giudice può ricorrere, come le vesti scompigliate o i capelli disciolti e spettinati. In caso contrario per Carrara il giudice potrebbe rimanere sempre nel dubbio se effettivamente la donna volesse o meno l'atto sessuale poiché «opponendosi con la voce si prestava col corpo»⁷⁷. Ovviamente, il *sommo* Carrara⁷⁸ giustifica anche tale assunto invocando i principi del garantismo per cui è necessaria la certezza dell'elemento oggettivo della violenza, secondo quella «massima salutare *in dubio pro reo*»⁷⁹, per poter procedere ad una condanna. Inoltre, prosegue Carrara, l'imputato si sarebbe trovato nella difficile situazione di un «contegno contraddittorio usato dalla femmina rispetto ai suoi tentativi, potrà bene allegare che non credette di usare violenza, ma sibbene di fare cosa graditissima»⁸⁰. Per l'illustre penalista, ciò del resto, è ben noto a tutti in quanto deve considerarsi ormai assodata quella «antichissima sentenza confermata

⁷² Cfr. I. Rosoni, voce «Violenza (*diritto intermedio*)», cit. p. 852.

⁷³ Si fa riferimento all'opera del criminalista Johann Samuel Friedrich von Böhmer (1704-1772) ed al suo *Elementa Iurisprudentiae Criminalis*.

⁷⁴ G. Carmignani, *Elementi di diritto criminale*, cit., § 1152, p. 420.

⁷⁵ F. Carrara, *Programma del Corso di Diritto Criminale*, cit., § 1519, p. 309.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ Così viene spesso appellato il penalista toscano nelle riviste scientifiche dell'epoca, negli arresti giurisprudenziali nonché dai giuristi coevi perfino tra le fila dei positivisti, tra cui si ricorda, per tutti, quanto scrive Eugenio Florian: «Interroghiamo, quindi, gli autori per raccogliervi l'opinione ora dominante, e primo che ad ogni altro volgiamo il pensiero al sommo Carrara, dal quale ormai deve partire ogni studio di diritto penale» (E. Florian, *La teoria psicologica della diffamazione. Studio sociologico-giuridico*, Torino, Bocca, 1893, p. 5).

⁷⁹ F. Carrara, *Progresso e regresso del giure penale nel Regno d'Italia*, in Id., *Opuscoli di diritto criminale*, Lucca, Giusti, v. IV, p. 224.

⁸⁰ F. Carrara, *Programma del Corso di Diritto Criminale* cit., § 1519, p. 309.

dalla crescente esperienza di tutti i secoli, che in tali casi sotto la larva esteriore renitente celasi spesso vivissimo desiderio contrario»⁸¹. È evidente come, anche se non venga qui menzionato apertamente, si faccia riferimento al celebre distico di Ovidio da cui viene tratta la controversa categoria di «*vis grata puellis*», letteralmente *violenza gradita alla fanciulla*, suggerisce che le donne fingano resistenza per pudore, ma in realtà desiderino l'aggressione sessuale. Questa locuzione, deriva, com'è noto dall'*Ars Amatoria*, poema didascalico destinato a istruire uomini e donne nell'arte della seduzione composto da Publio Ovidio Nasone, intorno al 2 a.C. Se l'opera fu accolta nella Roma imperiale con ambivalenza – celebrata per l'ingegno, sospettata per la sua audacia morale – la sua influenza culturale ha attraversato i secoli, giungendo a permeare non solo la letteratura, ma anche, indirettamente, la riflessione giuridica. Il passaggio più citato da giudici e giuristi è costituito dai versi 671-672 del primo libro: *vim licet appelles: grata est vis ista puellis: quod iuvat, invitae saepe dedisse volunt*. Il distico ovidiano suggerisce che il desiderio femminile sia intrinsecamente ambiguo e che la resistenza rappresenti più un ornamento sociale o un gioco di ruoli che un'espressione autentica della volontà, rappresentando il comportamento femminile durante un approccio sessuale da parte di un uomo come in dissidio tra l'apparenza esterna del rifiuto e la volontà interiore di acconsentire, finendo con il minimizzare o giustificare gli episodi di violenza⁸².

Che i versi del poeta di Sulmona abbiano travalicato l'ambito letterario per entrare prepotentemente nel lessico giuridico è evidente dagli innumerevoli riferimenti espressi o taciti che si ritrovano nella dottrina e nella giurisprudenza ottocentesca. Lo stesso Carrara li rievoca, sebbene come una formula utilizzata più dalla dottrina giuridica tedesca: «in sostanza pare a me che la *vis grata* dei tedeschi altro non sia che la nostra seduzione ordinaria»⁸³. Malgrado tale richiamo appaia liquidatorio, di fatto, l'analisi di Carrara è del tutto impregnata dal monito ovidiano, come si desume dalle ulteriori precisazioni sulla resistenza della donna, oltre che visibile da fattori esteriori che non siano il semplice diniego verbale, debba essere anche *seria* (fugando il dubbio che possa essere solo «affettata per simulare onestà») e

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² Vale la pena riportare per intero il passaggio di Ovidio in cui viene esplicitato questo comportamento femminile, in una delle sue traduzioni più accreditate: «Chiamala pure violenza: ma codesta violenza è gradita alle fanciulle; quello che a loro piace, spesso vogliono darlo contro la loro volontà. Ogni donna, presa con forza in un'improvvisa ruberia d'amore, prova piacere e la sfrontatezza ha il valore di un dono. Quella invece che, pur potendo essere costretta, se ne è tornata senza essere toccata, anche se finge gioia sul viso, sarà triste. Febe subì violenza, violenza fu fatta a sua sorella; entrambi i rapitori furono cari alle rapite» (Ovidio, *L'ars amatoria*, Torino, Utet, 2017, lib. I, vv. 671-676, *edizione digitale*).

⁸³ F. Carrara, *Programma del Corso di Diritto Criminale*, cit., § 1520, p. 312, n. 1.

costante (cioè dall'inizio alla fine dell'evento, evitando che possa aver luogo, sia pur in una fase successiva all'aggressione un «concorso nel mutuo godimento»⁸⁴). Analoghe opinioni vengono espresse dai giuristi coevi, tra cui quella di Costanzo Calogero, il quale espressamente vuole mettere in guardia i giudici «nell'accogliere i lagni delle querelanti, perché non devesi alla violenza richiesta dalla leggere equiparare quella *vis grata puellis* che d'ordinario nelle lotte amorose si pone in opera a vincere la naturale ritrosia della donna»⁸⁵, asserendo come, al contrario, debbano sanzionarsi solo quei casi in cui, fugato il dubbio che si tratti di *deboli proteste* o *falsi dinieghi*, ci si trovi di fronte alla *disperata resistenza* della donna onesta. Su questa falsariga anche Pietro Lanza (1859-?) che preferisce richiamare la controversa categoria ovidiana, non tanto in relazione all'elemento della resistenza, quanto a quello del male minacciato alla vittima di violenza carnale che deve essere grave, imminente ed irreparabile poiché in assenza di tale gravità «la violenza, fisica o morale che sia, debba ritenersi una *vis grata puellis*, come la disse il poeta latino»⁸⁶.

E c'è chi aggancia il noto distico di Ovidio ad un verso di Dante Alighieri, tratto dal Canto IV del *Paradiso* per evidenziare che per esservi il requisito della violenza occorre che chi la subisce «ripugni e resista con ogni supremo sforzo»⁸⁷ poiché «...quel che pate/Niente conferisce a quel che sforza»⁸⁸. Delo stesso avviso è anche Giuseppe Ziino (1841-1918) a cui viene affidata la redazione di una lunga e dettagliata voce sul Digesto Italiano. In particolare, il medico legale siciliano, oltre a citare lo stesso passaggio della *Commedia*, anche in questo caso richiamando Boehmer, sottolinea come la violenza deve essere *costante* e *seria* nonché la volontà della vittima chiaramente «manifestata *prima, durante* e *dopo* la commissione del reato»⁸⁹, andando oltre la tipica violenza gradita dalla fanciulla che viene rilevata da risate, gesti e parole che escludono lo stupro. Non è l'unico riferimento letterario fatto da Ziino che utilizza ancora Ovidio, definito «il gran maestro di amore»⁹⁰, citando proprio il controverso verso che definisce la *vis grata puellis* per far riferimento alla *dolce resistenza* o *naturale ritrosia* che contraddistingue le

⁸⁴ Ivi, § 1520, pp. 311-312.

⁸⁵ C. Calogero, *Dei delitti contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie* in *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il codice unico del Regno d'Italia*, a cura di P. Cogliolo, Milano, Vallardi, 1890, vol. II, p. I, A, p. 1014.

⁸⁶ P. Lanza, *La querela di parte nei delitti di violenza carnale di corruzione di minorenni* (Articolo 336), «Studi illustrativi del codice penale italiano», V, 1896-97, p. 239.

⁸⁷ Q. Bianchi, *Delle lesioni che precedono, accompagnano e derivano dalla violenza carnale* (Articolo 351), «Studi illustrativi del codice penale italiano», XV, 1906-07, p. 162.

⁸⁸ Dante, *Paradiso*, IV, vv. 73-74.

⁸⁹ G. Ziino, voce «*Stupro e attentati contro il pudore e il buon costume (Medicina legale)*», in *Digesto Italiano*, vol. XXL, parte II, Torino, Utet, 1907, p. 909.

⁹⁰ Ivi, p. 910.

donne nella lotta amorosa, invitando, in ogni caso, a stare ben attenti a non confondere mai la violenza con «la onestà simulata con cui certe vergini da strapazzo tentano trarre in inganno inesperti giovani, per farne poscia de' mariti, a mo' di conquistatrici, ossivvero perché servano poi quei merli di legale coperchio ad anteatte impudicizia»⁹¹. A sostegno di ciò Ziino utilizza altri riferimenti letterari, da Orazio a Torquato Tasso, laddove la donna è rappresentata sempre con una costante ambiguità laddove dice di volere una cosa ma intimamente vuole il suo opposto, come ben rappresentato proprio nei versi dell'*Aminta*: «Hor, non sai tu com'è fatta la donna?/Fugge, e fuggendo vuol, che altri la giunga,/Nega, e negando vuol ch'altri si toglia,/Pugna, e pugnando vuol ch'altri la vinca»⁹². Questa diffidenza nei confronti del genere femminile è, del resto, una costante nel discorso giuridico intorno ai crimini sessuali, arrivando a toccare punte di vero e proprio odio nei confronti delle donne, come si desume dai toni astiosi e melodrammatici, ad esempio, di Pio Viazzi (1868-1914), dove ricorrono, oltre alle solite citazioni di Ovidio e Tasso, la memoria defensionale per Bottari di Albano in cui si ammoniva che

«se una donna al primo attacco cede, parlare in tal caso di stupro violento è come dire che tutti gli uomini che non comprano l'amore nelle case infami, sono, più o meno, degli stupratori. Difatti, la resistenza al maschio, nelle feconde lotte d'amore, è un fatto normale fisiologico che aumenta l'intensità del piacere, dopo la lotta, e circonda l'amplesso di un'aureola di nobile poesia umana»⁹³.

E poi conclude, in maniera ancora più perentoria che «nessuna donna mai, tranne che si tratti di una sacerdotessa di Venere, si dà subito, senza avere più o meno resistito a colui che la desidera»⁹⁴. Tali considerazioni verranno riprese ed estremizzate in seguito, da Vincenzo Manzini (1872-1957) che definirà la *vis grata puellis* come una «dolce violenza seduttrice» o «violenza che non 'costringe' ma che 'conquista'»⁹⁵, spingendosi a paragoni a dir poco azzardati, specie laddove sostiene che la violenza può essere in tali casi il viatico per vincere «quella riluttanza fatta di civetteria e di desiderio che la donna ostenta come le femmine di molte specie animali»⁹⁶. L'equiparazione della donna agli animali usata da Manzini, come se non bastasse, viene accompagnata da una similitudine ancora più volgare che, più che un manuale di diritto penale, ricorda un linguaggio da caserma: «l'agente non è penetrato a forza: egli si è limitato a sfondare una porta già aperta, se non addirittura

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² T. Tasso, *Aminta*, a. II, sc. II.

⁹³ P. Viazzi, *Sui reati sessuali. Note ed appunti di psicologia e giurisprudenza. Con prefazione del Prof. Enrico Morselli*, Torino, Bocca, 1896, pp. 9-10, n. 2.

⁹⁴ *Ivi*, p. 10, n. 2.

⁹⁵ V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, Bocca, 1915, vol. VI, p. 543.

⁹⁶ *Ibidem*.

tura spalancata»⁹⁷. La definizione di *vis grata puellis* come *dolci violenze* che precedono normalmente gli *atti venerei* era del resto già stata manifestata da Pasquale Tuozzi, che inserisce un altro costante argomento, come segnalato anche Ziino, che sembra ulteriormente ‘scagionare’ il violentatore e colpevolizzare la vittima di violenza che, perfettamente consenziente, pensa di ricorrere comunque «al braccio della giustizia» accusando l’uomo per «giustificarsi dinanzi ai parenti e dinanzi alla società»⁹⁸ oppure per ricattarlo a scopo di lucro o di matrimonio.

La strisciante misoginia di giuristi e medici legali porta persino all’assurda affermazione che non è neppure possibile avere un amplesso con una donna che oppone resistenza e di conseguenza violentarla. Così, tra gli altri, ancora Ziino che, riprendendo la leggendaria impossibilità dell’introduzione della «spada in un fodero in continuo movimento»⁹⁹ (non a caso, metafora menzionata tra quei «miti di stupro» duri a morire)¹⁰⁰, ribadisce che, ad eccezione delle ipotesi di atti commessi da più uomini o mediante una minaccia a mano armata, nessuna donna adulta e *sana di corpo e di mente* può essere stuprata da «un sol uomo, sia pure di forze erculee»¹⁰¹ poiché «spostando in vario senso il bacino muliebre, l’asta virile non arriverà ad intromettersi nella vagina»¹⁰².

Se nel contesto giusromanistico, come abbiamo visto, tale visione rispondeva alla concezione della *pudicitia* femminile, una virtù che imponeva alle donne di simulare riluttanza anche nei confronti di rapporti desiderati, la ripresa di questa rappresentazione a distanza di secoli, nei contesti giuridici successivi contribuisce a consolidare ambiguità nell’accertamento del consenso sessuale. La conseguenza fu che, in assenza di una resistenza energica da parte della vittima, l’azione dell’agente poteva essere considerata consensuale, con il rischio che stereotipi culturali sulla psicologia femminile influenzano di fatto la prassi giudiziaria. In questi casi il processo diventava così un vero e proprio “processo alla vittima”, dove si indagava, spesso con curiosità morbosa, la condotta sessuale pregressa della donna. A ciò si aggiungevano le testimonianze degli accusati ritenute più credibili di quelle della parte lesa ed infine le perizie medico-legali usate in modo strumentale per confermare pregiudizi morali nonché le querele che venivano spesso stru-

⁹⁷ *Ibidem*.

⁹⁸ P. Tuozzi, *I delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie*, in *Enciclopedia del Diritto Penale*, Milano, Società Editrice Libreria, 1909, vol. IX, p. 181.

⁹⁹ G. Ziino, *Stupro e attentati contro il pudore e il buon costume* cit., p. 910.

¹⁰⁰ Cfr. J. Bourke, *Stupro*, cit., *edizione digitale*, che parla appunto, del mito della “spada palpitante”.

¹⁰¹ G. Ziino, *Stupro e attentati contro il pudore e il buon costume* cit., p. 910.

¹⁰² *Ibidem*.

mentalizzate dalle famiglie per negoziare matrimoni riparatori o risarcimenti economici¹⁰³.

In conclusione, l'evoluzione giuridica ottocentesca non segue un percorso lineare verso l'emancipazione femminile. Anzi, i giuristi, di qualunque scuola o orientamento ideologico, grazie anche all'uso strumentale della letteratura e di raffinati tecnicismi, così come di vecchi pregiudizi ammantati da una nuova scientificità, contribuiscono a favorire una progressiva regressione: con l'affermarsi della borghesia e dei valori familisti, la normativa penale diventa sempre più sfavorevole alle vittime femminili. La violenza carnale viene inquadrata in un regime di controllo sociale che ribadisce l'asimmetria di genere e riduce l'autonomia delle donne a una mera funzione accessoria alla preservazione dell'onore familiare. Se, a distanza di più di 150 anni e malgrado i mutamenti normativi e di costume, ancora oggi nei tribunali italiani si parla di *vis grata puellis*¹⁰⁴ è chiaro che il cammino per una reale emancipazione della scienza giuridica da vecchi stereotipi e pregiudizi è ancora molto lungo da percorrere.

¹⁰³ È significativa ad esempio, l'analisi della pratica giudiziaria ottocentesca, basata sullo studio di processi per violenza carnale celebrati a Pisa e Lucca, da cui emerge un quadro inquietante: solo 8 condanne su 74 processi. Cfr. T. Noce, *Il corpo e il reato. Diritto e violenza sessuale nell'Italia dell'Ottocento*, Lecce, Manni, pp. 113-162.

¹⁰⁴ Dopo le numerose sentenze penali ottocentesche che fanno esplicito riferimento al noto passaggio di Ovidio, si ritrovano considerazioni di analogo tenore, per citare solo il caso più noto, nella discussa sentenza n. 1636 del 1999, quando uno stupratore fu assolto perché la vittima indossava i jeans. I giudici all'epoca rilevarono che «i jeans non possono essere sfilati nemmeno in parte se chi li indossa non dà una fattiva collaborazione». Aggiungendo che è impossibile togliere i jeans a una donna che si oppone «con tutte le sue forze», dato questo di *comune esperienza*. In maniera espressa, infine, in ordine di tempo, la categoria di *vis grata puellis* è stata utilizzata dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1089 del 2022, per assolvere dall'imputazione di violenza sessuale. Fortunatamente, tale sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13222 del 2024 che ha chiarito come essa vada considerata ormai una *anacronistica massima*.